

B) *Conseguenze politiche.*

15. Dietro il problema, che si pretende tecnico, di non dare definizioni nelle leggi per paura di essere inesatti, di sbagliare nella descrizione dell'essenza, si cela un preciso problema politico-interpretativo: preservare l'autorità del legislatore sull'interprete. Assunte le ideologie della sicurezza e della completezza della legge e la regola interpretativa della fedeltà dell'operatore, se si ha come sipario di fondo la teoria essenzialistica della definizione, il definire in modo errato potrebbe rivelare la fallacia di quelle ideologie. E allora, per evitare questo rischio si preferisce tacere.

Questa è la stessa procedura che seguono molti superiori di fronte ai loro subordinati (padri-figli; ufficiali-soldati; dirigenti-impiegati), quando temono che i loro ordini non siano adeguati o, più semplicemente, non siano eseguiti: preferiscono tacere. In questo modo viene preservato il principio di autorità che altrimenti entrerebbe nella crisi nota come *escalation*, giacché una volta non eseguita una prescrizione senza che si siano subite conseguenze dannose, si può continuare e non eseguirne altre.

Questa può essere un'altra spiegazione, questa volta con un accostamento politico, della teoria che sostiene la pericolosità delle definizioni legislative.

Ma se, come abbiamo visto prima, vengono meno i criteri tecnici che apparentemente la sostenevano, una volta scoperto il trucco (mascherare una scelta politica sotto una problematica tecnica), il gioco può rivolgersi contro i suoi stessi creatori. Vale a dire, una volta che gli operatori sono coscienti dell'uso che si vuole fare, senza un sostegno tecnico di quelle ideologie, possono approfittare del vuoto lasciato dal legislatore per la mancanza di definizioni e riempirlo a piacere. E ciò, per di più, coperti dalla bandiera della legittimità fornita proprio dal legislatore con l'ideologia della completezza.

16. Si produce così un chiaro trasferimento di potere politico che quando si accorda con le nostre simpatie riteniamo « opportuno » e « progressista », ma che bisogna guardare con occhi critici, perché, una volta consacrata la procedura come « legittima », dovremmo per essere coerenti accettarla a denti stretti, anche quando è contro le nostre aspettative. Molti regimi autoritari si sono serviti di questi « assegni in bianco ».

17. Questo non vuol dire che si debbano definire tutti i termini della legge, perché è tecnicamente impossibile; e neppure che se ne debba definire la maggior parte. Da un canto è necessario distinguere quali sono i termini di cui è opportuno fornire una definizione e determinare quale sia il metodo più adatto per farlo, anche se, intervenendo problemi politici sui quali non si possono dare delle regole a priori, il tatto e il fiuto politico dovranno decidere caso per caso.

D'altro canto sono problemi di decisione politica anche l'ambito ove adoperare le definizioni e il margine di libertà da lasciare agli operatori (entro le possibilità tecniche che si sono accennate) e soprattutto a che proposito, e con riferimento a quale tipo di argomento.

Ma si tratta di un problema di *quantum*, un problema di misura; non possiamo continuare a parlare di tutto o di niente.

18. È anche un problema di *quantum* determinare la convenienza politica di dare maggiore libertà agli interpreti o introdurre un margine maggiore di certezza attraverso definizioni, soprattutto con metodi più moderni, come, ad es., il metodo operativo.

L'aumento della certezza avviene sempre a spese della flessibilità; bisogna quindi vedere caso per caso ciò che si vuol raggiungere, per scegliere nel modo migliore, senza perdere coscienza del prezzo da pagare.

Nelle definizioni dei termini appartenenti al linguaggio non tecnico giuridico può essere conveniente, in linea di massima, tendere alla certezza estensionale; molto più difficile sarà fare

lo stesso nelle definizioni di termini tecnici giuridici, data la complicazione delle teorie che sottostanno a essi.

19. Per le stesse ragioni è politicamente più impegnativo dare la definizione di un termine tecnico, come « contratto » o « insurrezione », mentre molto minori saranno le implicazioni politiche della definizione di un termine non tecnico, come « curva ».

20. Scegliere un tipo di legislazione altamente sistematico è anch'essa una scelta politica, perché si dà preminenza al legislatore ed ai giuristi che sono gli autori delle costruzioni teoriche sottostanti alla legislazione.

Nel caso di una legislazione meno sistematica, maggiore sarà il potere politico degli operatori, dovendo essi costruire le regole interpretative.

21. Sostenere che le definizioni legali non sono vincolanti è anch'essa una scelta politica, ma può appartenere alla politica cattiva, se la scelta è mascherata. Se di fronte a certe circostanze non si condividono le conseguenze giuridiche derivate dalla legge, vi possono essere delle precise ragioni, anche di tipo politico, per insistere nel disaccordo. Avremo quindi un conflitto di valori: o mantenere il principio della supremazia della legge, e perciò rinunciare alle nostre preferenze, o concludere che le conseguenze del mantenere il criterio legalistico sono così ripugnanti che è preferibile sacrificare a esse il principio generale della supremazia legislativa.

Pretendere, invece, di cambiare le conseguenze con il cambiamento delle definizioni, pensando che ciò provochi meno scompiglio di quel che provocherebbe il tentar di cambiare gli enunciati normativi, può essere un tipo mascherato di politica sotto la falsa veste della tecnicità.

Dal punto di vista tecnico le conseguenze giuridiche sono sempre il derivato degli enunciati normativi e delle definizioni (quando ci sono). Se si pretende di cambiare una definizione per

cambiare le conseguenze, tanto vale cambiare gli enunciati normativi ⁽⁵⁴⁾.

Il trucco consiste nel sostenere che non si è « cambiata la legge », perché le definizioni, siccome non comandano, possono essere cambiate. Ma l'argomento è fallace, perché appunto la caratteristica della definizione non è comandare, e perché si riduce la definizione della legge ai soli enunciati normativi (cioè, escludendo gli altri elementi integrativi, come le definizioni), senza fornire una buona ragione per farlo.

Cercherò di mostrare la fallacia di questo argomento con un esempio:

La Costituzione italiana dice nell'art. 19 « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di fare propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ».

Se qualcuno sostenesse che la Costituzione italiana dichiara proibito esercitare il proprio culto in privato o in pubblico, o di fare propaganda per esso (indipendentemente dal fatto di praticare riti contrari o no al buon costume), si direbbe che il giudizio derivato come conseguenza dall'enunciato dell'art. 19 della Costituzione è stato mal derivato, giacché gli enunciati sono incompatibili, o più semplicemente si direbbe che non si è capito il senso delle parole usate nella Costituzione.

Se invece la Costituzione dicesse: « Tutti hanno diritto di esercitare il proprio culto » (o « È espressamente permessa la

⁽⁵⁴⁾ Questo si vede con molta chiarezza in un sistema formalizzato. Si arriva ai teoremi partendo dagli assiomi e dalle definizioni attraverso le regole di derivazione (in questo senso un teorema è una conseguenza del sistema). Per cambiare il teorema (cioè, la conseguenza) basta cambiare gli assiomi o le definizioni o le regole di derivazione. Ma nessuno può sostenere ragionevolmente che cambiati gli uni o le altre sopravviva lo stesso sistema. V. TARSKI, *Logic, Semantics, and Metamathematics*, Oxford, 1955.

pratica del proprio culto », e poi: « S'intende per esercizio del proprio culto » (o per « pratica del proprio culto »): a) credere a qualsiasi entità sopraempirica; b) realizzare in forma individuale o associata atti di omaggio a quella entità; c) fare propaganda per quella credenza; d) compiere in pubblico o in privato atti di omaggio all'entità sopraempirica, purché non si tratti di atti contrari al buon costume » (o qualsiasi altra formula alternativa che mantenesse le stesse linee, vale a dire qualsiasi altra formula che esprimesse un breve enunciato normativo prima, e poi la specificazione del significato delle classi di azioni permesse), non si riesce a vedere perché sarebbe più ragionevole sostenere che, in questa seconda formulazione, la Costituzione possa essere interpretata in modo da rendere proibiti l'esercizio del proprio culto in pubblico o in privato, o la propaganda per esso (indipendentemente dal fatto di praticare riti contrari o no al buon costume).

Detto in un altro modo: non si riesce a capire perché muovendo dalla prima formulazione nessuno oserebbe dire che, come conseguenza dell'enunciato dell'art. 19 della Costituzione, si possa formulare un enunciato secondo il quale si proibisce esercitare il proprio culto e fare propaganda per esso, e invece, supposta la seconda formulazione, grazie alla teoria della non vincolatività delle definizioni legislative, qualcuno potrebbe sostenere che queste azioni sono proibite.

Le leggi sono fatte di enunciati normativi e di definizioni (ho ammesso anche altre possibili componenti) e per ottenere « conseguenze normative » (per sapere, per esempio, se una determinata azione è proibita, obbligatoria, facoltativa o permessa), bisogna tener conto sia degli uni sia delle altre. Tanto più che, come si è visto nell'esempio costituzionale, la forma adoperata dal legislatore è contingente. Si può dichiarare permessa una classe di azioni molto generica, specificando il significato di quella espressione in un altro enunciato, o si può invece usare solo enunciati normativi, fornendo per ciascuno dei

casi generici costitutivi della classe generica di azioni la soluzione di « permesso ».

22. Cambiare le definizioni di termini di alto grado tecnico è anche un problema politico, perché bisogna cambiare le teorie che in esse confluiscono.

È una sfida alla nostra volontà e immaginazione il farlo, se lo riteniamo politicamente conveniente. Al contrario, usare le stesse teorie, mettendo toppe significative qua e là, per pigrizia, non è una attitudine da innovatori, ma da calzolari.

23. Il rapporto stabilito attraverso la legislazione può essere paragonato ad un processo di comunicazione, nel quale c'è un soggetto che emette i segni comunicativi e un'altro che li riceve. Quando ci sono molti modelli comunicativi (o di condotta) sottintesi, il messaggio può essere breve. Quanto maggiori sono la mobilità sociale e dei significati, tanto più per farsi capire si dovrà arricchire la comunicazione a livello di chi la emette.

Non possiamo spazzare via le definizioni dalla legge senza essere coscienti che allora esse si faranno a livello dottrinario o giurisprudenziale. È un problema politico il determinare dove si deve (e dove si può) mettere l'accento in questo processo.

Se in questo rapporto comunicativo colui che riceve si sente libero di non accettare le chiarificazioni dei segni del messaggio, la sostanza è che non gli interessa ricevere il messaggio. Egli fa come quella autoritaria vecchietta che, ogni volta che finiva di parlare, spegneva il suo apparecchio acustico.

Se questa è l'attitudine che si vuole adottare, lo si dica pure, ma non la si mascheri con falsi argomenti tecnici. È una decisione chiaramente politica, e come tale dev'essere trattata. Il tema però non appartiene ad una considerazione intrasistemica, ma a una critica vera e propria del sistema politico-legale.